

7 KU 20

REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO DI PERSONE E DI BAGAGLI CON AUTOVETTURE DA PIAZZA.

- Art. 1 Il servizio pubblico di autovetture da piazza nell'ambito del territorio di questo Comune, oltre che dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale, è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento. Entro i limiti del regolamento stesso, ogni autovettura destinata al servizio è posta sotto la vigilanza dell'Autorità Comunale.
- Art. 2 Per servizio pubblico di autovetture da piazza, si intende quello che viene esercitato con autoveicoli muniti di licenza di circolazione per servizio da piazza, in conformità delle leggi in vigore, stazionanti, a disposizione del pubblico, nelle località a tal fine adibite dal Comune: Piazza Maggiolini, Stazione Ferroviaria.
- Art. 3 Per esercitare il servizio di autovetture da piazza occorre regolare licenza di esercizio da parte del Sindaco, il quale provvederà in esecuzione di deliberazione della Giunta Municipale. Il numero di autoveicoli dedicati al servizio pubblico da piazza è fissato in n.3
- Art. 4 Chi intende porre autoveicoli in servizio pubblico da piazza deve farne domanda in carta legale al Sindaco indicando se la licenza è chiesta per esercitare la guida di persona oppure a mezzo di altri. Inoltre dovrà indicare il numero ed il tipo delle autovetture per le quali chiede la licenza. Nella licenza verrà indicato se essa è rilasciata per esercitare la guida di persona o a mezzo di altri.
- Art. 5 Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente, compreso il n.ro cod.fiscale, e la indicazione del tipo e delle caratteristiche degli autoveicoli che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana
  - b) residenza o sede, se trattasi di persona giuridica in uno dei comuni della provincia di Milano
  - c) non essere interdetto dall'assunzione di pubblici uffici.
- Quando si tratta di persona giuridica, i requisiti di cui al punto a) ed c) si intendono riferiti al legale rappresentante. Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l'assegnazione della licenza è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione a richiesta dell'Amministrazione Comunale.
- Art. 6 Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario della licenza, deve presentare, entro 60 gg. dalla notificazione del provvedimento di assegnazione, la documentazione riguardante il possesso dei requisiti richiesti dall'art.precedente ed esibire i seguenti documenti:
- a) licenza prevista dall'art.86 del T.U. delle leggi di P.S. 18/6/31 n.773, o certificato di iscrizione di cui all'art.121 del citato T.U., se si tratta di proprietario di un solo veicolo che conduce personalmente

- b) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., per l'attività dei trasporti o certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8/8/85 n.443  
Se si tratta di società, è richiesta anche l'iscrizione presso la cancelleria del tribunale

Art. 7

Il rilascio della licenza è altresì soggetto alla certificazione prefettizia che a carico del richiedente non sussistono precedenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27/12/56 n.1423, ovvero provvedimenti indicati nel 2° e 3° comma dell'art.10 nonché negli art.10 ter e 10 quater della legge 31/5/65 n.575 e successive modifiche. A tal fine il richiedente deve produrre all'atto della presentazione della domanda:

- a) certificato di residenza in carta libera  
b) stato di famiglia in carta semplice

Art. 8

La concessione della licenza verrà fatta con provvedimento del Sindaco che potrà indicare, oltre a tutti gli obblighi stabiliti nel presente regolamento, quante altre prescrizioni siano ritenute opportune per garantire la perfetta esecuzione del servizio. Costituisce titolo di preferenza per la concessione della licenza comunale la specifica professionalità del richiedente desunta dal regolare esercizio di fatto del servizio di piazza.

Art. 9

È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al ritiro della licenza e di iniziare il servizio non oltre tre mesi dalla notifica della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri tre mesi da concedersi dal Sindaco per comprovate esigenze.

La consegna della licenza all'interessato resta subordinata:

- a) alla prova della proprietà del veicolo anche sotto forma di leasing  
b) alla dimostrazione di aver contratto assicurazione adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civili per le persone e per le cose trasportate e verso terzi

Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio la licenza costituisce titolo indispensabile, gli autoveicoli destinati al servizio da piazza dovranno essere sottoposti, prima della ammissione al servizio e poi una volta all'anno e comunque quando si ritenesse necessario, a verifica da parte del personale di controllo della Polizia Municipale, anche ai fini dell'accertamento delle condizioni, tipo e caratteristiche dei veicoli stabiliti dal Comune, oltre agli accertamenti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 15/6/59 n.393.

La licenza deve essere restituita al cessare, per qualunque causa dell'attività, fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

Art.10 la licenza comunale di esercizio è rilasciata senza limitazione di tempo e dovrà essere vidimata annualmente.

La domanda di vidimazione dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli artt.5-6-7 ed essere presentata non oltre il 31/12 di ogni anno, unitamente alla licenza nella quale dovrà essere apposto il visto.

All'atto della presentazione della domanda il titolare dovrà esibire la carta di circolazione, il foglio complementare e il certificato di assicurazione per responsabilità civile.

Art.11 Il trasferimento della licenza per i servizi da piazza è autorizzato dal Sindaco, sentita la Giunta Municipale, nei seguenti casi:

- a) al raggiungimento del 60° anno di anzianità del titolare, se persona fisica
- b) quando l'intestatario, sia esso persona fisica o giuridica, abbia prestato servizio per almeno 5 anni consecutivi;
- c) in caso di fusione o di incorporazione di società;
- d) in caso di invalidità permanente del titolare se persona fisica.

L'invalidità, che non deve essere preesistente al rilascio della licenza, deve comunque essere tale da impedire l'esercizio della attività e accertata dalla commissione medica provinciale prevista dall'art.81 3° comma del D.P.R. 15/6/59 e dall'art.431 del relativo regolamento di esecuzione.

- e) in caso di revoca della patente di guida, disposta ai sensi dello art.91 T.U. 15/6/59, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio del titolare, se persona fisica.

Art.12 In caso di morte del titolare, fatti salvi i casi previsti dall'art. 463 del codice civile, la voltura della licenza è concessa dal Sindaco, sentita la Giunta Municipale, a favore del coniuge superstite o di uno dei figli legittimi, adottivi, illegittimi riconosciuti o legittimati, senza distinzione di sesso e anche in concorso tra essi, a condizione che l'interessato ne faccia domanda entro tre mesi dal decesso del titolare e dimostri entro un anno di essere in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. La voltura potrà essere inoltre disposta a favore di altra persona, designata dagli eredi, che sia in possesso dei requisiti richiesti. Qualora gli eredi, al decesso del titolare non abbiano ancora raggiunto la maggiore età, il tutore subentrerà nella titolarità della licenza sino al compimento della maggiore età del minore, dopo di che si farà luogo alla volturazione ai sensi del presente articolo.

Art.13 I titolari di licenza se persone fisiche, che non siano in grado per motivi di salute di prestare servizio potranno valersi dell'opera di conducenti limitatamente al tempo di volta in volta autorizzato, secondo gli accertamenti da farsi a spese dell'interessato, da medici del S.S.N.

Ai titolari di licenza, se persone fisiche, sarà inoltre concesso di avvalersi dell'opera di un supplente, previa richiesta da presentare agli uffici comunali

- a) in determinate ore della giornata fermo restando l'obbligo del titolare di prestare anch'esso il servizio
  - b) durante il tempo in cui il titolare presta servizio militare obbligatorio o servizio civile sostitutivo
  - c) durante un periodo annuale di ferie non superiore ai trenta giorni
- In tutti i casi previsti nel presente articolo il titolare di licenza potrà avvalersi dell'opera di un unico supplente e della sostituzione verrà data indicazione nel titolo autorizzativo.

Art.14 Non sono consentite sostituzioni di vetture senza la regolare licenza da parte del Sindaco ai sensi dell'art.10 del presente regolamento. Previa autorizzazione del Sindaco, la vettura ferma per riparazione può essere sostituita da altra autovettura idonea che potrà circolare valendosi della licenza comunale della vettura in riparazione

Art.15 Con deliberazione della G.M. sono approvate le tariffe e le condizioni di trasporto che devono essere applicate per il servizio di cui al presente regolamento.  
Le tariffe e le condizioni di trasporto devono essere esposte nello interno dell'autoveicolo in modo visibile ai passeggeri.

Art.16 Il tassametro, di cui devono essere dotate le autovetture deve essere regolato secondo le tariffe dell'art.15 e viene piombato a cura della autorità comunale che ha diritto di controllo, in qualsiasi momento, sulla regolarità del suo funzionamento.

Art.17 Le località di stazionamento delle autovetture da piazza sono indicate nella licenza e saranno indicate con apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

Art.18 E' vietato esercitare, con autovetture adibite a servizio pubblico da piazza, servizi a itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite, anche se sugli itinerari stessi non esiste autoservizi di linea, regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.  
L'infrazione al presente divieto comporta la sospensione della licenza comunale di esercizio e, in caso di particolare gravità o recidiva, la revoca della stessa.

Art.19 I conducenti di autovettura da piazza devono usare con il pubblico mezzi di corretti ed in particolare è loro vietato:

- a) di mangiare e fumare durante la corsa
- b) di mangiare, durante il posteggio, all'interno dell'autovettura
- c) di adibire la autovettura al trasporto di materiali di qualsiasi tipo e a qualsiasi attività incompatibile con servizio
- d) di far salire sull'autovettura persone estranee a quello che la hanno noleggiata, anche durante il periodo di sosta

- e) di rifiutarsi di trasportare un numero di persone che non ecceda il numero massimo di persone trasportabili stabilito dalla carta di circolazione del veicolo
- f) di portare animali di loro proprietà in vettura
- g) di deviare, di loro iniziativa dal percorso più breve per recarsi alla destinazione richiesta dal passeggero
- h) di chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore a quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso i trasportati che abbiano provocato danni al mezzo di trasporto
- i) di fermare l'autovettura o di interrompere il servizio salvo richiesta dei passeggeri o in caso di forza maggiore o di evidente pericolo
- l) di fare servizio con passeggeri con l'indicatore a bandiera in posizione libera

Art.20

In particolare i conducenti hanno specificamente l'obbligo

- a) di aderire in ogni caso alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi richiedente, salvo che la vettura non sia già impegnata o non stia per rientrare in rimessa.  
In questo caso l'indicatore a bandiera deve mostrare apposita segnalazione.  
Qualora i conducenti abbiano gravi motivi per rifiutare il trasporto di persone, essi faranno accertare tali motivi da agenti della Polizia Municipale
- b) di caricare sulle vetture i bagagli dei viaggiatori che si possono trasportare senza danneggiamento del mezzo e che rientrino nei limiti di sagoma e di portata stabiliti dalla carta di circolazione
- c) di compiere i servizi richiesti da ufficiali e agenti appartenenti ai corpi di polizia giudiziaria anche se non siano retribuiti immediatamente, facendo rilasciare dichiarazione da chi richiede tali servizi
- d) di verificare diligentemente al termine di ogni corsa che all'interno della autovettura non siano stati dimenticati oggetti depositando all'ufficio della polizia municipale gli oggetti rinvenuti che non sia possibile restituire immediatamente ai proprietari
- e) di far indicare dal tassametro i supplementi eventualmente dovuti non appena sorga il diritto di applicarli. A tal fine i conducenti devono porre in funzione il tassametro all'inizio della corsa e farne cessare il funzionamento appena la stessa abbia termine, dopo aver fatto prendere visione al passeggero dell'importo segnato sul tassametro.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente articolo comporta la perdita del diritto di esigere il prezzo della corsa.

- f) di curare che il tassametro funzioni regolarmente e sia visibile ai passeggeri. In caso di guasto al tassametro il servizio di piazza deve essere sospeso e il veicolo deve essere ricoverato in rimessa
- g) di eseguire, in genere, il servizio con decoro

Art.21 Qualora, per guasto al veicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa deve essere sospesa, anche momentaneamente, i passeggeri hanno diritto di abbandonare la vettura pagando solo l'importo segnato sul tassametro

Da parte sua il conducente può esigere la quota segnata sul tassametro e cessare il servizio quando i passeggeri smontano all'entrata di fabbricati privati o di locali pubblici, salvo che i passeggeri oltre alla quota segnata sul tassametro non depositino una somma da contrattarsi per trattenere a loro disposizione l'autovettura per il tempo da essi richiesto.

Art.22 Per esigenze di ordine generale, sia allo scopo di razionalizzare i servizi urbani di trasporto, sia per necessità di riduzione delle vetture da piazza circolanti, il Sindaco, sentita la G.M. può in qualunque tempo disporre il parziale ritiro delle licenze comunali. Tale provvedimento sarà attuato con precedenza nei confronti dei titolari che siano incorsi in sanzioni per violazioni al presente regolamento e, successivamente, sulle licenze di più recente rilascio;

Art.23 La licenza comunale di esercizio viene a decadere:

- a) in caso di mancata vidimazione annuale
- b) per mancato inizio del servizio nei termini di cui all'art.9 del presente regolamento
- c) per interruzione del servizio al di fuori dei casi previsti dall'art.13 per un periodo superiore ai due mesi
- d) per fallimento del titolare o, qualora si tratti di persona giuridica, per scioglimento della stessa
- e) per cessione della proprietà del veicolo o per morte del titolare salvo quanto previsto dall'art.11 del presente regolamento

Art.24 Le infrazioni al presente regolamento sono perseguite ai sensi degli articoli 106 e segg. del T.U.L.C.P. 3/3/34 n.383.

Nei casi di particolare gravità o recidiva, il sindaco, sentita la G.M. può disporre la revoca della licenza o la sospensione della stessa per un periodo non superiore ai sei mesi.

Art.25 La licenza comunale di esercizio del servizio da piazza deve essere revocata:

- a) quando venga a mancare nel titolare uno dei requisiti prescritti per l'esercizio
- b) quando, nella revisione, di cui all'art.9 del presente regolamento l'autovettura non risulti mantenuta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio del servizio
- c) in caso di recidiva per il mancato rispetto delle tariffe, per la regolare messa in funzione del tassametro, per la manomissione fraudolenta dello stesso.

Art.26 Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale, alle disposizioni di cui al T.U.L.C.P. 1934 e agli altri regolamenti comunali in quanto possano avere direttamente o indirettamente applicazione in materia e non contrastino con le norme del presente regolamento